



COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Provincia di Mantova

Codice Ente 10876

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 29.06.2021

SEDUTA PUBBLICA straordinaria DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI - TRIENNIO 2021-2024

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTINOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore **21.00** in modalità di videoconferenza.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'Appello risultano:

	Nome e cognome		Presenti	Assenti
1	ZIBORDI ANGELA	SINDACO	Presente	
2	LODDI MARIO	VICESINDACO	Presente	
3	ESPOSTI ERIKA	CONSIGLIERE	Presente	
4	SAVIOLI ROBERTA	CONSIGLIERE	Assente	
5	VICENZI PAOLA	CONSIGLIERE	Presente	
6	BERTOLASI ARMANDO	CONSIGLIERE	Presente	
7	PINI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente	
8	ARDIOLI DORALICE	CONSIGLIERE	Presente	
9	CARNEVALI ARIO STEFANO	CONSIGLIERE	Presente	
10	SGARBI GUERRINA	CONSIGLIERE	Presente	
11	SORESINA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente	
		TOTALE	9	2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. CLAUDIO BAVUTTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ANGELA ZIBORDI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco introduce l'argomento precisando che la Prefettura ha effettuato l'estrazione a sorte di tre nominativi per la nomina del Revisore del conto del Comune di San Giovanni del Dosso. Sono stati estratti:

Frasson Claudio

Bassani Riccardo

Pedullà Maurizio.

Il primo ha rinunciato all'incarico nonostante fosse il più vicino a San Giovanni. Il secondo estratto, il Dott. Bassani Riccardo, ha accettato l'incarico.

Il Sindaco Ringrazia per la collaborazione e per la professionalità dimostrata il Dott. Manzolini che è stato Revisore dei conti nel precedente triennio.

Aperto il dibattito seguono gli interventi riportati:

Carnevali – Noi naturalmente auguriamo al nuovo Revisore dei conti buon lavoro. Facciamo alcune osservazioni, che con l'entrata in vigore della legge 142 del '90, si introduce per la prima volta nell'ordinamento comunale la figura del Revisore dei Conti esterno al Comune, estraneo al Comune. Prima era nominato tra i consiglieri. Quello del Revisore dei Conti è un ruolo molto importante. Perché è molto importante? Perché se esistono dei controlli nel comune, sugli Enti Locali, ciò è dovuto al Revisore dei Conti e ai consiglieri comunali di opposizione. Non ce ne sono altri che effettuano il controllo. Perché le varie leggi, Bassanini ed altro, hanno smantellato l'Oreco, ricordate l'organo regionale di controllo che era previsto e che è stato abbattuto, e ha destatalizzato il Segretario Comunale. Il Segretario Comunale non è più un organo statale, una longa manus della Prefettura. Ma nella misura in cui lo ha destatalizzato gli ha tolto anche il parere di legittimità su gli atti del comune. Ora non sono soltanto i consiglieri ad espletare l'attività di controllo ma anche il Revisore dei Conti. E il Revisore dei Conti, lo dico, nell'adempimento della loro funzione devono essere in grado di collaborare, di collaborare, lo ripeto due volte, con il consiglio attraverso proposte, pareri, memorie, relazioni ed ogni altro atto idoneo allo scopo. Credetemi in 18 anni o più che faccio il consigliere ne ho conosciuto solo uno che ha raggiunto l'eccellenza in questo campo della collaborazione con il consiglio ed è stato, anzi fu perché è recentemente scomparso, il dott. Sartori di Roverbella. Mi ha colpito per la grande onestà e per l'inflessibilità del senso del dovere, l'indifettibilità del suo senso del dovere che ancora oggi voglio ricordare a futura memoria. Era il primo ad arrivare quando c'era il bilancio di previsione, il conto consuntivo, con delle nebbie che si tagliavano con il coltello ed era già pronto davanti al comune. Non ha mai mancato di suggerire al consiglio quel che ho detto pocanzi. Auguro che il nuovo, anzi ci auguriamo, che il nuovo Revisore dei Conti sia un passo in questa direzione. Più alta è la sua partecipazione, maggiore sarà la probabilità che le cose siano fatte giuste dando quindi il rispetto che l'istituzione merita. Ed è al nuovo Revisore che ci rivolgiamo per chiedere un controllo più capillare del bilancio. Quindi che sia informato di tutte le variazioni e gli atti e che non sfugga ad esempio la delibera n. 87 del 22 dicembre che non fu comunicata al precedente Revisore, che è stata una delibera caotica che c'è dentro

di tutto. E che abbia naturalmente un ruolo più incisivo sulle partite efficienza economicità della gestione. E anche che si proponga con consigli per la lotta agli sprechi. Ecco queste sono le zone d'ombra che ancora sono presenti nel controllo del bilancio comunale e che non sono state abbastanza dissipate. Una maggior penetrazione, una maggiore capillarità nel controllo del bilancio comunale e non solamente di qualche atto, che abbia un ruolo più incisivo sulla partita dell'economicità della gestione e soprattutto dell'uso del danaro pubblico. Perché questa volta vogliamo pensare che non succeda il caso della deliberazione n. 87 che dicevo prima, che non è stata trasmessa al Revisore, dove un Responsabile del Servizio Finanziario ha irriso all'art. 166/167 del testo unico, violandolo palealmente, ha fatto un prelevamento senza la delibera di giunta, l'atto è nullo. È nullo in base alle leggi dello Stato. Ora non so se si sono resi conto di questo fatto. Quindi non è ozioso chiedersi che anche questo Revisore non finisca per essere un Revisore controllato, ma che sia un Revisore controllore e ci auguriamo che lo sia a tutti gli effetti che collabori con il comune e con il consiglio.

Zibordi – Prendiamo atto che il dott. Manzolini non era nelle sue, ma era un professionista serio. Ha espresso i suoi pareri e quando doveva dire qualcosa lo ha sempre detto.

Esaurito il dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ✓ l'ente locale è tenuto a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura - *Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza*, almeno due mesi prima della scadenza stessa.
- ✓ a seguito di comunicazione dalla Prefettura di Mantova del verbale di procedimento di estrazione a sorte dei nominativi della nomina del Revisore unico dei conti – fascia I.
- ✓ il Consiglio Comunale dovrà procedere con propria delibera a nominare, in qualità di Revisore unico dei conti, il primo soggetto estratto, salvo una preventiva verifica dell'esistenza di eventuali cause di incompatibilità previste all'articolo 236 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso testo unico e dall'art. 10 del Dlgs 31-12- 2012 n. 235 "in materia di incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali", applicabile ai sensi del comma 2 a qualsiasi altro incarico la cui nomina sia di competenza del consiglio.
- ✓ il Consiglio determina il compenso annuo del Revisore del Conto come previsto dall'art. 241 del D. Lgs. 267/2000 in relazione al Decreto Ministeriale 25 settembre 1997, n. 475 che disciplina la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali, modificato dal D.M. 20.05.2005, e da ultimo dal recente Decreto del Ministero dell'Interno, del 21 dicembre 2018, che ha aggiornato i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali".

RICORDATO che:

- ✓ in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 marzo 2012, n.67, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno che disciplina il Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.
- ✓ con l'entrata in vigore del richiamato decreto, una volta esauriti i necessari adempimenti preliminari ed attuativi, i revisori sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono

essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale, nel registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

- ✓ per lo svolgimento dell'incarico presso l'ente Comune è prevista la corresponsione di un compenso annuo, in base alle disposizioni di cui ai citati D.M. 25/09/1997, 31/10/2001 e 20/05/2005 e all'art. 241 del D.Lgs n. 267/2000. Il D.M. 21 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno, di Concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sopra richiamato ha evidenziato come, nell'ultimo decennio, alla luce della legislazione della finanza pubblica, le funzioni del revisore contabile siano esponenzialmente aumentate, e che questo imponga l'adeguamento dei compensi base, anche per rispettare i principi sull'equo compenso, di cui all'art. 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, indicando altresì parametri di riferimento e limiti massimi agli aumenti stessi.
- ✓ le indicazioni e gli orientamenti risultanti dalla deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 16/SEAUT/2017/QMIG in data 13 giugno 2017, hanno confermato l'assenza di un limite minimo nella determinazione del compenso, ribadendo il carattere privatistico del rapporto e, quindi, l'autonomia contrattuale delle parti.
- ✓ il Revisore del Conto dura in carica fino alla loro scadenza naturale, è revocabile, salvo inadempienze.
- ✓ il Revisore del conto attualmente in carica, può continuare a svolgere le proprie funzioni sino al giorno della presente deliberazione, secondo quanto disposto dall'art. 235 del D.Lgs. 267/2000 (proroga degli organi per non più di 45 giorni successivi alla scadenza).
- ✓ al Revisore del Conto si applica le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile: *"non possono essere nominati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del c.c. (colui che sia stato interdetto, inabilitato, dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi), i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati all'ente o alle istituzioni da questo controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita"*.
- ✓ l'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente presso cui devono essere nominati, e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle città metropolitane, delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
- ✓ Il Revisore contabile non può assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e vigilanza dello stesso.
- ✓ l'articolo 238 del Dlgs 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) stabilisce, inoltre, specifici limiti all'affidamento di incarichi: ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, dei quali:
 1. non più di 4 incarichi in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
 2. non più di 3 incarichi in Comuni con popolazione compresa fra i 5.000 e i 99.999 abitanti;
 3. non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti;
 4. le province sono equiparate ai comuni pari o superiore a 100.000 abitanti;
 5. le comunità montane sono equiparate ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

PRESO ATTO che:

- ✓ la Prefettura, Ufficio territoriale del governo di Mantova, con nota del 13 aprile 2021 n.12/2619 gab ha inviato mediante PEC acquisita al protocollo dell'ente n.24264, comunicazione della data e dell'ora della seduta pubblica programmata per la scelta del revisore, ai sensi dell'articolo 5 del decreto 15 febbraio 2012, n. 23 *"Regolamento di istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario"*.
- ✓ il giorno 13 aprile 2021 alle ore 9.00, presso la sede della Prefettura di Mantova, in seduta pubblica, alla presenza della Sig.ra Marzia Ventura, delegata del Prefetto, con funzioni di segretario verbalizzante si è proceduto all'estrazione a sorte di numero 3 nominativi per la nomina del Revisore del conto del Comune di San Giovanni del Dosso, tramite il sistema informatico predisposto dal Ministero dell'Interno, dall'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, approvato con decreto ministeriale del 27 novembre 2012, riferito all'articolazione regionale della Lombardia e alla fascia I di appartenenza dell'ente locale.
- ✓ ai sensi dell'articolo 5 del comma 3 ultimo capoverso del decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare, sono estratti con annotazione

dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare.

- ✓ la Prefettura, Ufficio territoriale del governo di Mantova, con la medesima PEC N.24264 del 13 aprile 2021 ha trasmesso il verbale dell'esito del procedimento, parte integrante e sostanziale del presente atto, identificato come allegato "A", dal quale risultano estratti i seguenti nominativi:

- 1) FRASSON CLAUDIO – *PRIMO Revisore estratto*
- 2) BASSANI RICCARDO – *SECONDO Revisore estratto*
- 3) PEDULLA' MAURIZIO – *TERZO Revisore estratto*

ATTESO che:

- ✓ il Consiglio Comunale, dopo la comunicazione dell'esito dell'estrazione, deve procedere alla nomina dell'organo di revisione con propria deliberazione, salvo verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del D.Lgs. n. 267/2000 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo;

DATO ATTO che, in data 21 aprile 2021 prot 1520, il dott Frasson Claudio – primo estratto- ha rinunciato all'incarico di Revisore unico dei conti. Il secondo estratto, dott. Bassani Riccardo ha accettato con nota di prot. 2121 DEL 09 giugno 2021 e ha inviato il modulo contenente l'accettazione dell'incarico e la dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o altri impedimenti previsti da Leggi e regolamenti vigenti o, in alternativa, la rinuncia all'incarico;

DATO ATTO che, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati, non sono superati i limiti all'affidamento di incarichi di revisione previsti dall'art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO, quindi, di attribuire, sulla base della normativa sopra citata, le funzioni di Revisore unico dei Conti al Dott. BASSANI RICCARDO, iscritto al Registro dei Revisori legali;

RAMMENTATO che, a mente dell'art. 241 del citato D.Lgs. 267/00, con la medesima deliberazione di nomina viene stabilito il compenso spettante ai Revisori.

CONSIDERATO di determinare il compenso annuo dei Revisori dei Conti del Comune di San Giovanni del Dosso, così suddiviso, in base alle seguenti valutazioni:

- ✓ Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 16/SEAUT/2017/QMIG - 13 giugno 2017, sopra richiamata ha, affermato che *"risulta palese che il legislatore non ha inteso stabilire un tetto minimo al compenso dei revisori, privilegiando, da un lato, l'interesse dell'ente ad una prestazione qualificata, garantita dalle modalità di scelta del revisore e, dall'altro, quello al contenimento della spesa pubblica mediante limiti massimi al corrispettivo; viceversa, l'interesse dei revisori ad evitare vulnus alla propria professionalità - derivanti da remunerazioni troppo contenute - e a scongiurare effetti distorsivi nonché potenziali disparità di trattamento, trova tutela nelle richiamate norme di carattere generale che stabiliscono criteri e principi di adeguatezza applicabili alla fattispecie in esame ed a cui l'ente deve attenersi"*.
- ✓ alla luce di quanto sin qui esposto, della situazione estremamente peculiare in cui si trovano ad operare gli enti che ha concorso a determinare il compenso sin qui riconosciuto al collegio dei revisori, delle comunicazioni pervenute dai revisori estratti, Il Presidente, nel corso dell'esposizione del punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, propone l'aggiornamento del compenso dei Revisore unico dei Conti nella seguente misura:
 - euro 2719,10 oltre la maggiorazione del 10% della tab A e B del DM 21 dicembre 2018 per complessivi euro 3.262,92

RIBADITO che i compensi saranno assoggettati alla normativa fiscale e previdenziale vigente, tenuto conto della categoria di appartenenza;

ATTESO che:

- ✓ l'art. 2 del medesimo D.M. n. 475/1997 prevede che ai Revisori dei Conti dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Ai Revisori dei Conti spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per gli amministratori dell'ente.
- ✓ ai sensi dell'art. 3 del D.M. 21.12.2018, si definisce per utilizzo del mezzo proprio da parte dei revisori, un'indennità chilometrica forfetaria, calcolata dalla residenza o dal domicilio effettivo, se più vicino alla sede dell'Ente, nella misura di 1/5 del costo, vigente nel tempo, di un litro di benzina verde per ogni km. Viene riconosciuto; inoltre il rimborso delle spese sostenute per pedaggi autostradali, su presentazione del relativo documento giustificativo. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per il vitto e l'alloggio spetta secondo gli indirizzi definiti per gli amministratori e previsti dal Decreto Interministeriale del 4/8/2011 (pubblicato sulla G.U. n. 256 del 3/11/2011);

DATO ATTO che la struttura tecnica competente a proporre la delibera ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012");

RICHIAMATO:

- ✓ l'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 avente ad oggetto "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 recante: -istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario- intitolato: *scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria*";
- ✓ l'art. 6 del Decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 avente ad oggetto "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 recante: - istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario" intitolato: *composizione del collegio*";
- ✓ l'art. 235 del Testo Unico del decreto legislativo 18 agosto n. 267 avente ad oggetto: *"durata dell'incarico e cause di cessazione"*;
- ✓ l'art. 236 del Testo Unico del decreto legislativo 18 agosto n. 267 avente ad oggetto: *"incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori"*;
- ✓ l'art. 238 del Testo Unico del decreto legislativo 18 agosto n. 267 avente ad oggetto: *"limiti all'affidamento di incarichi"*;
- ✓ l'art. 239 del Testo Unico del decreto legislativo 18 agosto n. 267 avente ad oggetto: *"funzioni dell'organo di revisione"*;
- ✓ l'art. 240 del Testo Unico del decreto legislativo 18 agosto n. 267 avente ad oggetto: *"responsabilità dell'organo di revisione"*;
- ✓ l'art. 241 del Testo Unico del decreto legislativo 18 agosto n. 267 avente ad oggetto: *"compenso dell'organo di revisione"*;
- ✓ lo statuto comunale;
- ✓ Il regolamento di contabilità;
- ✓ i Decreti Ministeriali 25/09/1997, 31/10/2001 e 20/05/2005 in materia di determinazione del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti locali e il recente Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018 avente ad oggetto: aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali"
- ✓ l'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno sopra richiamato (del 21 dicembre 2018), il quale dispone: *"ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi."*

Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione"

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" dal Responsabile del Servizio Finanziario Monia Barbieri

Con voti favorevoli UNANIMI legalmente resi da consiglieri n. 9 presenti e votanti,

DELIBERA

1. *DI NOMINARE* il signor **RICCARDO BASSANI** Revisore unico dei Conti del Comune di San Giovanni del Dosso per il periodo di tre anni, con decorrenza dalla data della presente deliberazione;
2. *DI DETERMINARE* il compenso annuo lordo percepito dal Revisore unico dei conti - fisso e invariabile per l'intero triennio 2021/2024, pari ad euro 2.719,10 oltre la maggiorazione del 10% della tab A e B del DM 21 dicembre 2018 per complessivi euro 3.262,92;
3. *DI STABILIRE* che con successiva determinazione, il servizio finanziario impegnerà la spesa annua per il compenso base del collegio dei revisori di euro 3.262,92 alla quale si dovranno aggiungere, oltre che all'iva e agli oneri previdenziali previsti ai sensi di legge, così per complessivi euro 4.140,00 e i rimborsi spese, prudenzialmente stimati in euro 500,00 annui, che verranno comunque definiti annualmente sulla base delle spese effettivamente sostenute e da rimborsare in base ai criteri indicati nella parte istruttoria del presente atto;
4. *DI DARE ATTO* che la spesa per gli esercizi 2021/2023 troverà imputazione alla missione 01 programma 01 del Bilancio 2021/2023 (cap. 10070 del PEG) e che la liquidazione del compenso ed il rimborso delle spese avverrà semestralmente entro sessanta giorni dalla presentazione di nota spese o fattura;
5. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

Con successiva separata votazione, con voti favorevoli UNANIMI legalmente resi da consiglieri n. 9 presenti e votanti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
ANGELA ZIBORDI

Documento firmato digitalmente

Firmato da:
Angela Zibordi
Codice fiscale: ZBRNGL59S56L682I
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 06-04-2019 09:28:32 a: 22-04-2022 23:59:59
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 03-08-2021 09:39:07
Motivo: Approvo il documento

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CLAUDIO BAVUTTI

Documento firmato digitalmente

Firmato da:
Claudio Bavutti
Codice fiscale: BVTCLD58P90F267Z
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 19-02-2021 12:20:28 a: 08-03-2024 00:59:59
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 03-08-2021 09:37:49
Motivo: Approvo il documento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000, diverrà esecutiva il **13.08.2021**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CLAUDIO BAVUTTI
Documento firmato digitalmente

03.08.2021
